

ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

che si renderanno disponibili nel Comune di Agliana salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
in attuazione della determinazione n. 345 del 27.11.2008
RENDENOTO

che dal 1 dicembre 2008 secondo le scadenze indicate dall'art.8 è indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

A) a norma della Tabella A allegata alla L.R.N.96/96 e successive modifiche può partecipare al presente concorso:

a) il cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di altro stato titolare di carta di soggiorno e quello regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) chi abbia residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel Comune di Agliana o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente bando.

Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero e iscritto all'A.I.R.E. il quale potrà concorrere solo nel Comune di Agliana. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

c) chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d) 1. non titolarità di diritti di proprietà, su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre.

componenti del nucleo familiare	vani castali
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 e oltre	7

2. Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

3. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al comma 1 è ridotto della metà.

e) chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubbli-

condizione sub b-1.1.

b4.1. assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell'ASL: **punti 2**

b4.2. antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell'ASL: **punti 1**

La condizione di punteggio cui al punto b-4.1. non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.

Art. 5 - Aggiornamento delle graduatorie

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art.12 della L.R. 96/1996.

Art. 6 - Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R.96/1996.

Art. 7 - Assegnazione degli alloggi

Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt.13, 14 e 15 della L.R.96/1996.

Art. 8 - Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 60 gg. dalla data di pubblicazione del bando, per cui **la scadenza è fissata per il giorno venerdì 30 gennaio 2009.**

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Art. 9 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Agliana. Sulle stesse deve essere applicata una marca da bollo da • 14,62 ai sensi della vigente normativa.

Le domande potranno essere riempite presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Agliana nei giorni:

lunedì	8 - 14;
martedì	8 - 14;
mercoledì	8 - 18;
giovedì	8 - 14;
venerdì	8 - 14;

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte e con allegata copia del documento di riconoscimento del concorrente, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno pervenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Agliana o essere spedite a mezzo raccomandata postale (A.R.) riportante nome, cognome e indirizzo del mittente, entro il termine di cui al precedente articolo 8. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L.7.8.90 n. 241, Responsabile del Procedimento e la Sig.ra Chiaroni Giuseppina (Tel. 0574 678311).

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.6.2003, i dati richiesti a coloro che presentano domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Art. 12 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. N.96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Agliana, lì 01/12/2008

Il Funzionario Responsabile
Dott. Luigi Della Greca

a-6. canone di locazione riferito all'anno 2007, che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A della L.R.96/96: **punti 1**

a-7. richiedente in condizioni di pendolarità: **punti 1** (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto); il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;

a-8. richiedente il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: **punti 1**

a-9. nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico: **punti 3**

b) condizioni oggettive:

b1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

b1.1. abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **punti 5**

(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

b1.2. appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: **punti 1**

b1.3. abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune: **punti 3**

Le condizioni di Punteggio di cui ai precedenti punti b1.1, b1.2, b1.3. non sono tra loro cumulabili.

b1.4. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b1.1, b1.2 e b1.3. derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b2. situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: **punti 1**

- oltre due persone a vano utile: **punti 2**

- oltre tre persone a vano utile: **punti 3**

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq.14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b1.4 e b2 non sono tra loro cumulabili;

b3. richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio, in conseguenza del decesso del conduttore;

- provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;

- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: **punti 4**

- Richiedente al quale sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, attestabile mediante dichiarazione sostitutiva e documentazione **punti 1**

I punteggi di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio sub b.3 non sono cumulabili con la

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36 della L.R. n. 96/1996 per il requisito relativo al reddito.

Art. 2 - Autocertificazione

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art 1 lett. A) del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio ex art. 3 lett. B, ai sensi degli articoli 46, e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. suddetto, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base delle dichiarazioni come previsto dall'art. 75 dello stesso DPR

Art. 3 - Documentazione

A) Documentazione indispensabile per tutti i richiedenti, indistintamente:

- a) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il possesso della cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea;
- b) documentazione da allegare da cui risulti il possesso della cittadinanza di altro stato e titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo o attestazione di soggiorno per cittadini comunitari;
- c) dichiarazione sostitutiva da cui risulti la residenza e stato di famiglia del richiedente alla data di pubblicazione del bando o l'attività lavorativa nel Comune di Agliana in caso di residenza in altro Comune;
- d) dichiarazione sostitutiva della composizione del nucleo familiare con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, la sussistenza a favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lett. c); d); e); g); h) dell'art.1 lettera A) del presente bando;
- e) dichiarazione sostitutiva da cui risulti il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007, nonché dichiarazione delle fonti di sostentamento unitamente a quella del soggetto che presta l'eventuale aiuto economico, nei casi di dichiarazioni di reddito zero o comunque inferiori all'ammontare dell'affitto, non a carico del servizio sociale;
- f) documentazione dell'autorità competente da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:
 - 1) di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;
 - 2) di figlio/i disabile/i a carico.

B) Dichiarazioni e documenti necessari per il punteggio da assegnare:

- 1) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati ai numeri 1) e/o 2) della lett. B) dell'art. 1 del presente bando; Tale dichiarazione deve essere effettuata sia da parte del richiedente, sia da parte dei soggetti conviventi di cui al suddetto punto 2), lett. B) dell'art. 1 del presente bando, e deve dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni ivi indicate;
- 2) dichiarazione di cui alla precedente lett. A) punto e), da cui risulti un reddito procapite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla lett. f) della Tab. A della L.R.96/96):
 - non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;
 - non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona;
- 3) dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando o che la sua costituzione sia prevista entro un anno dalla stessa data.
- 4) certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- 4bis) certificato da parte dell'autorità competente (ASL) attestante

l'invalidità ai sensi dell'art.2, comma 2, della (L.30.3.1971, n.118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.L.gs. 23.11.1988, n.509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età.

- 5) dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo e il possesso dei requisiti di cui alla L.26.12.1981, n. 763;
- 5bis) dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;
- 6) dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno 2007, incide per oltre il 30% sul reddito familiare, determinato ai sensi della lett. f) della Tab. A della L.R. 96/1996;
- 7) dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da allegare alla domanda solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto). Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora.
- 8) attestato della competente autorità (ASL) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tabella A della L.R. 96/1996 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;
- 8bis) attestato della competente autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e contestuale certificato dell'ASL competente attestante la qualità di handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;
- 8ter) dichiarazione del Funzionario del Comune attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dal servizio Sociale;
- 9) dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8bis), 8ter) e 9) del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tabella B della L.R. 96/1996, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8bis) e 8ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.
- Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8), 8bis) e 8ter) del presente articolo;**
- 10) certificato dell'ASL contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario. Agli effetti della L.R. 96/1996 per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq.14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975. Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10) del presente articolo;
- 11) documentazione attestante la presenza di:
 - provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato, intimato per inadempimento contrattuale (es. morosità, occupazione senza titolo), salvo i casi di concorrenti che risultano da sentenza occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore;
 - provvedimento di separazione omologato dal tribunale o della sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
 - verbale di conciliazione giudiziaria;
 - ordinanza di sgombero;
 - provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
- 12) documentazione attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art.608 c.p.c., ovvero copia della notificazione

della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 4° comma dell'articolo 10 della L.R.96/1996. La condizione del richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12) **non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8);**

13) certificato della ASL competente attestante l'antigienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

14) certificato della ASL competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo WC e lavabo).

La condizione di cui al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14).

Art. 4 - Formazione e pubblicazione della graduatoria - Ricorsi

A) Istruttoria delle domande

Il Comune che ha indetto il bando, o il Comune individuato negli accordi o convenzioni previste dall'art. 3, commi 2,3 e 5 della L.R.96/1996, procedono alla istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvedono altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 96/1996

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lettera f) della Tabella A della L.R. 96/1996, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio Tributario e dagli Uffici Finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti

B) Formazione della graduatoria Generale e Speciale

1) Graduatoria Generale

Il Comune, entro i 60 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

Il termine è aumentato a 90 giorni per i bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 150.000 abitanti.

La graduatoria provvisoria con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima garantendo la pubblicazione anche sul sito internet del Coune nonché dandone notizia sui quotidiani locali. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/1996, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/1996 decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la commissione formula la graduatoria

definitiva, previa effettuazione del sorteggio fra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2) Graduatoria Speciale

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella Tabella B) della L.R.96/1996 ai punti a-2 e a-3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, dovranno essere collocati di ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati di superficie non superiore a mq. 45. A favore di tali categorie è riservata una aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

3) Validità della graduatoria

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art.12 della L.R.96/1996.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra l'ente proprietario e l'assegnatario fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R.96/1996.

4) Punteggi di selezione delle domande

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive, e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti

a) condizioni soggettive:

a-1. reddito pro-capite del nucleo familiare relativo all'anno 2007 determinato con le modalità di cui al 1° comma, lett. f) della Tabella A della L.R. 96/1996:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona: **punti 2**
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1**

a-2. richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4 del presente articolo: **punti 1**

a-3. famiglia con anzianità di formazione non superiore a 2 anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto: **punti 1**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a-4. presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato della autorità competente:

- superiore a 2/3: **punti 1**
- pari al 100%: **punti 2**

Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto, si attribuiscono comunque punti 2;

a-4/Bis. presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art.2 comma 2°, della legge 30 marzo 1971, n.118, o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509:

..... **punti 2**

a-5. nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: **punti 1**